

Regolamento concernente la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità.

- art. 1 oggetto
- art. 2 definizioni
- art. 3 beneficiari e progetti finanziabili
- art. 4 requisiti dei progetti
- art. 5 presentazione delle domande di contributo
- art. 6 istruttoria delle domande di contributo
- art. 7 spese ammissibili a contributo
- art. 8 importo del contributo
- art. 9 graduatoria e riparto delle risorse
- art. 10 concessione ed erogazione del contributo
- art. 11 logo regionale
- art. 12 cumulabilità
- art. 13 rendicontazione del contributo
- art. 14 controlli
- art. 15 modulistica
- art. 16 rinvio
- art. 17 rinvio dinamico
- art. 18 norma transitoria
- art. 19 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 16 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), nonché di rendicontazione della spesa.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e quelle previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);
 - b) per utilizzatore si intende: il Comune, il singolo utente o l'organismo collettivo che mette in opera e gestisce il compostatore.

art. 3 beneficiari e progetti finanziabili

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni situati sul territorio regionale che intendano realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, progetti di prevenzione

della produzione di rifiuti volti alla diffusione delle pratiche dell'autocompostaggio, di cui all'articolo 183 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o del compostaggio di comunità, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

art. 4 requisiti dei progetti

1. I progetti, oggetto di finanziamento, presentano almeno i seguenti contenuti:
 - a) attività di divulgazione in tema di prevenzione della produzione di rifiuti, compresa l'attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi del compostaggio e sulle modalità di esecuzione dello stesso;
 - b) attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità degli scarti organici;
 - c) verifica dei risultati del progetto, trascorsi dodici mesi dall'avvio del medesimo, sotto il profilo della riduzione della produzione di rifiuti organici e della tariffa.
2. Le attività di cui al comma 1, lettera b) possono essere realizzate, nel rispetto della normativa di settore, direttamente dal Comune oppure da utenze, singole o costituite in organismo collettivo, individuate dal Comune richiedente e a favore delle quali il Comune mette a disposizione, in comodato d'uso gratuito, le compostiere e le altre attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività medesime.
3. Le compostiere sono collocate in aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità giuridica dell'utilizzatore.

art. 5 presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti, a pena di inammissibilità, entro il primo giugno di ogni anno utilizzando il modello allegato A e disponibile sul sito istituzionale della Regione.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva del progetto, comprensiva della scheda tecnica del compostatore;
 - b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto in relazione alle voci ammissibili a contributo;
 - c) dichiarazione in merito all'insussistenza di ulteriori contributi per la medesima finalità;
 - d) dichiarazione in merito alla detraibilità o indetraibilità dell'IVA;
 - e) dichiarazione in merito all'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);
 - f) scheda di autovalutazione di cui all'allegato B.
3. La relazione di cui al comma 2 lettera a) presenta i seguenti contenuti minimi:
 - a) descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di divulgazione, informazione e sensibilizzazione;
 - b) indicazione della tipologia di utilizzatore;
 - c) numero di utenze coinvolte nel progetto e modalità di selezione delle stesse;
 - d) tipologia, taglia ed ubicazione delle compostiere;
 - e) descrizione delle eventuali opere edili necessarie alla messa in opera e all'installazione della compostiera, quali coperture, capanni, aree di deposito per la maturazione dei cumuli, recinti o barriere, nonché quelle relative all' allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria, solo nel caso in cui i lavori edili siano eseguiti dal Comune in aree di proprietà comunale;

- f) eventuale cronoprogramma delle attività necessarie alla messa in opera della compostiera, solo nel caso in cui siano necessari lavori edili eseguiti dal Comune in aree di proprietà comunale;
- g) modalità di utilizzo del compost prodotto con l'indicazione delle aree in cui è impiegato;
- h) modalità di verifica dei risultati del progetto.

art. 6 istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, a pena di decadenza.

art. 7 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
 - a) realizzazione di opere edili necessarie per l'ubicazione e la messa in opera del compostatore o per l'accesso controllato allo stesso, solo nel caso in cui l'apparecchiatura sia installata su aree di proprietà comunale e i lavori siano eseguiti dal Comune;
 - b) acquisto di compostiere;
 - c) acquisto di trituratori elettrici o meccanici;
 - d) acquisto di vagliatori meccanici;
 - e) fornitura di attivatori, integratori ed ammendanti, per la messa in opera della compostiera;
 - f) allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria solo nel caso in cui l'apparecchiatura sia installata su aree di proprietà comunale e i lavori siano eseguiti dal Comune;
 - g) attività di divulgazione, informazione e sensibilizzazione;
 - h) corso di formazione per il conduttore del compostatore, in caso di compostaggio di comunità.
2. Non sono ammesse a contributo le eventuali spese sostenute per il personale addetto alla gestione e conduzione della compostiera.
3. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.
4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere c) e d), il Servizio competente valuta che il numero e la tipologia delle attrezzature siano congrui rispetto ai contenuti e alle finalità del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda più utilizzatori, le spese di cui alle lettere c) e d) sono ammesse a contributo a condizione che le attrezzature siano messe in condivisione tra gli utilizzatori.
5. Le spese di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammesse per un importo pari al dieci per cento del costo di acquisto delle attrezzature funzionali alla realizzazione dell'attività di compostaggio e fino ad un massimo di tremila euro.
6. Le spese di cui alla lettera h) del comma 1 sono ammesse per un massimo di trecento euro.

art. 8 importo del contributo

1. Il contributo è assegnato per un importo pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, a fronte del preventivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e comunque per un importo massimo di euro 50.000,00.

art. 9 graduatoria e riparto delle risorse

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a graduatoria di cui all'articolo 36 commi 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e rispettivi punteggi come specificati all'allegato C:
 - a) utenze coinvolte nel progetto punti da 5 a 15;
 - b) compostaggio degli scarti organici provenienti da mense punti da 5 a 10;
 - c) tipologia e taglia della compostiera, da 5 a 25 punti;
 - d) messa a disposizione di attrezzature, diverse dalle compostiere, funzionali all'attività di compostaggio punti da 0 a 3;
 - e) altre attività di assistenza e supporto degli utilizzatori punti da 0 a 3;
 - f) disponibilità di strutturante proveniente dalle pertinenze dell'utilizzatore della compostiera, quali sfalci e potature, da 0 a 3.
3. Il punteggio di cui al comma 2, lettera a) è attribuito solo se alla data di presentazione della domanda sono individuate le utenze da coinvolgere nel progetto.
4. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli ultimi dati validati dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti disponibili.
5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.
6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

art. 10 concessione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8, il contributo è concesso a fronte dell'importo ammesso suddiviso tra spese correnti e spese d'investimento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
3. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo.
4. Con il provvedimento di concessione è disposta l'erogazione del contributo.
5. Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere edili di cui all'articolo 5, comma 3 lettera e), per l'erogazione del contributo si applica l'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 11 logo regionale

1. Ai Comuni beneficiari del contributo è assegnato il logo regionale "ICompost" di cui all'allegato D da esporre sul sito istituzionale e sugli eventuali materiali informativi relativi all'iniziativa oggetto di contributo.

art. 12 cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti aventi finalità analoghe.

art. 13 rendicontazione del contributo

1. Il beneficiario invia, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo, la documentazione di rendicontazione della spesa, redatta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il beneficiario invia una relazione sull'attività svolta e sui risultati del progetto sotto il profilo della riduzione della produzione di rifiuti organici e della tariffa in relazione a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c).

art. 14 controlli

1. Il Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali.

art. 15 modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente.

art. 16 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e di cui alla legge regionale Legge regionale 14/2002

art. 17 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 18 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI AUTOCOMPOSTAGGIO O DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ.

Alla Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità.

Il/La sottoscritto/a _____ nato
a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante/
altro soggetto autorizzato del Comune di _____
_____ via/piazza _____ n. _____ tel. _____
_____ email _____ PEC _____

CHIEDE

ai sensi dell' articolo 4 comma 16 della L.R. 45/2017 e del successivo regolamento, un contributo di Euro _____ per la realizzazione del seguente progetto così brevemente descritto _____

DICHIARA

1. la voce IVA presente nel preventivo di spesa:

- rappresenta un effettivo costo per l'Ente
 non rappresenta un costo per l'Ente;

2. il progetto per cui si chiede il contributo non beneficia di altri finanziamenti

3. l'Ente è in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

INDICA

1) quale referente da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda il/la sig. _____ tel. _____ mail _____

ALLEGA

- a) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva della scheda tecnica del compostatore, redatta ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del regolamento;
- b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere;
- c) scheda di autovalutazione di cui all'allegato B.

(luogo e data)

il legale rappresentante
(firma)

Allegato B

Scheda di autovalutazione
(riferito all'articolo 5, comma 2, lettera e)

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

in qualità di legale rappresentante/ altro soggetto autorizzato del Comune

di _____ via/piazza _____ n. _____

tel _____ mail _____ PEC _____

DICHIARA

Criterio 1: utenze coinvolte nel progetto	Punteggio	
Fino a 1	<input type="checkbox"/>	5
Tra 2 e 10	<input type="checkbox"/>	10
Oltre 10	<input type="checkbox"/>	15

Criterio 2: provenienza degli scarti dalle mense	Punteggio	
Fino a 80 pasti al giorno in media su anno solare	<input type="checkbox"/>	5
Oltre 80 pasti al giorno in media su anno solare	<input type="checkbox"/>	10

Criterio 3: tipologia e taglia compostiera	Punteggio	
Manuale fino a 500 litri	<input type="checkbox"/>	5
Manuale oltre 500 litri	<input type="checkbox"/>	10
Elettromeccanica fino a 60 tonnellate/anno	<input type="checkbox"/>	20
Elettromeccanica oltre 60 tonnellate/anno	<input type="checkbox"/>	25

Criterio 4: materiale strutturante	Punteggio	
Disponibilità di materiale strutturante proveniente dalle pertinenze degli utilizzatori del compostatore	<input type="checkbox"/>	3

Criterio 5: attrezzature	Punteggio	
Messa a disposizione di attrezzature funzionali all'attività di compostaggio	<input type="checkbox"/>	3

Criterio 6: assistenza	Punteggio	
Messa a disposizione di attività di assistenza e supporto degli utilizzatori	<input type="checkbox"/>	3

Punteggio totale di autovalutazione	Punteggio	
Criterio 1		
Criterio 2		
Criterio 3		
Criterio 4		
Criterio 5		
Criterio 6		
Totale di autovalutazione		

(luogo e data)

(firma)

Criteri e punteggi per la definizione della graduatoria

Criterio 1: utenze coinvolte nel progetto	
Fino a 1	5
Tra 2 e 10	10
Oltre 10	15

Criterio 2: provenienza degli scarti dalle mense	
Fino a 80 pasti al giorno in media su anno solare	5
Oltre 80 pasti al giorno in media su anno solare	10

Criterio 3: tipologia e taglia compostiera	
Manuale fino a 500 litri	5
Manuale oltre 500 litri	10
Elettromeccanica fino a 60 tonnellate/anno	20
Elettromeccanica oltre 60 tonnellate/anno	25

Criterio 4: materiale strutturante	
Disponibilità di materiale strutturante proveniente dalle pertinenze degli utilizzatori del compostatore	3

Criterio 5: attrezzature	
Messa a disposizione di attrezzature funzionali all'attività di compostaggio	3

Criterio 6: assistenza	
Messa a disposizione di attività di assistenza e supporto degli utilizzatori	3

MARCHIO REGIONALE "ICOMPOST":



IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE